

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18.07.2007)

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 1 bis Dimensione ambientale degli appalti pubblici

Art. 2 Ambito soggettivo

Art. 3 Contratti esclusi

Art. 3 bis Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali

CAPO II Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Art. 4 Osservatorio regionale sui contratti pubblici

Art. 5 Compiti dell'Osservatorio

Art. 6 Comitato di indirizzo

Art. 7 Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

Art. 8 Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 9 Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa

Art. 10 Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

Art. 11 Realizzazione di un sistema in rete

Art. 12 Prezzario regionale

Art. 13 Misure sanzionatorie

CAPO III Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

Art. 14 Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

Art. 15 Costi della sicurezza e della manodopera

Art. 16 Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

Art. 17 Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

Art. 18 Pagamento delle retribuzioni

Art. 19 Promozione della continuità occupazionale

Art. 20 Subappalto

Art. 21 Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

Art. 22 Tutor di cantiere

Art. 23 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

Art. 23 bis Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi

Art. 24 Clausole dei capitolati speciali

Art. 25 Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 26 Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

Art. 27 Affidamenti in economia

CAPO IV Programmazione

Art. 28 Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

Art. 29 Programmazione dei contratti di forniture e servizi

CAPO V Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

Art. 30 Linee guida e capitolati speciali

Art. 31 Profilo del committente

Art. 32 Responsabile unico del procedimento

Art. 33 Clausole ambientali

Art. 34 Requisiti di capacità delle imprese

Art. 35 Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

Art. 35 bis Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte

Art. 35 ter Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia

Art. 36 Criterio di aggiudicazione

Art. 37 Disposizioni in materia di cauzione

Art. 38 Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

Art. 39 Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

Art. 40 Semplificazione degli adempimenti

Art. 41 Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

CAPO VI Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica

Sezione I – Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti

Art. 42 Appalti di interesse generale
Art. 42 bis Soggetto aggregatore regionale
Art. 43 Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
Art. 44 Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti
Art. 45 Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara
Art. 45 bis Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza

Sezione II – Procedure telematiche di acquisto

Art. 46 Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici
Art. 47 Sistema telematico di acquisto
Art. 48 Misure di semplificazione delle procedure di acquisto
Art. 49 Mercato elettronico regionale

CAPO VII Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Art. 50 Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale
Art. 51 Programmazione di forniture e servizi
Art. 52 Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse
Art. 53 Contratti aperti
Art. 54 Dirigente responsabile del contratto
Art. 55 Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara
Art. 56 Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento
Art. 57 Presidenza delle gare
Art. 58 Ufficiale rogante
Art. 59 Affidamenti in economia
Art. 59 bis Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza
Art. 60 Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi
Art. 61 Spese contrattuali

CAPO VIII Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 62 Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005
Art. 63 Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005
Art. 64 Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 40/2005

CAPO IX Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

Art. 65 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/1997

CAPO X Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 Normativa di attuazione
Art. 67 Clausola valutativa
Art. 68 Procedimenti in itinere
Art. 69 Abrogazioni
Art. 70 Norma finanziaria
Art. 71 Disposizioni transitorie
Art. 71 bis Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs.163/2006
Art. 71 ter Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006.
Art. 72 Disposizioni di prima attuazione
Art. 73 Decorrenza dell'efficacia
Art. 74 Entrata in vigore

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'articolo 2.
2. Nei contratti pubblici di appalto l'appaltatore assume la responsabilità dell'organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione. (2)

-
4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
 5. La presente legge persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, provvedendo, al contempo, a:
 - a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
 - b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
 - c) semplificare le procedure amministrative;
 - d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all'istituto del subappalto;
 - e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
 - f) potenziare la tutela dell'ambiente (3);
 - g) promuovere progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

Art. 1 bis

Dimensione ambientale degli appalti pubblici (39)

1. *Al fine di potenziare la tutela dell'ambiente, la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.*
2. *Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:*
 - a) *è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati "acquisti verdi", conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;*
 - b) *è incentivato l'acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.*

Art. 2

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese;
 - b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
 - c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
 - d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
 - e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed individuati dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. (4)
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati "stazioni appaltanti".

Art. 3

Contratti esclusi

1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs. 163/2006, osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della presente legge.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.
3. *Abrogato. (5)*
4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4 che ne assicura la relativa pubblicità.

Art. 3 bis

Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali (40)

1. *Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell'ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.*

[cap2]CAPO II Osservatorio regionale sui contratti pubblici (37)

Art. 4

Osservatorio regionale sui contratti pubblici

1. E' istituito, nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia, l'Osservatorio regionale sui contratti pubblici,

di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

2. La Regione, tramite l'Osservatorio, persegue inoltre l'obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.
3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.

Art. 5

Compiti dell'Osservatorio

1. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
 - b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi, come previsto all'articolo 11;
 - c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all'articolo 9.
2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:
 - a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;
 - b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a);
 - c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;
 - c bis) all'elaborazione dei dati acquisiti e all'effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti; (67)*
 - d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
 - e) all'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;
 - f) ad assicurare, con le modalità previste all'articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
 - g) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
 - h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
 - i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;
 - l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 9 del d.lgs.163/2006, ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.
3. L'archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene :
 - a) l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;
 - b) i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;
 - c) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 8 e quelli acquisiti nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.
4. L'Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione.(6)
5. L'Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.
6. L'Osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.
7. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

[art5-com7bis]7 bis. L'Osservatorio cura il monitoraggio dell'attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in

materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L'Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica. (7)

[art5-com7ter]7 ter. *L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (41)*

8. L'Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.
9. L'Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.
10. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).
11. L'Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all'articolo 67, comma 1.

Art. 6

Comitato di indirizzo

1. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell'Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a).
3. *Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell'Osservatorio ed è composto da:*
 - a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;*
 - b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;*
 - c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;*
 - d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;*
 - e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);*
 - f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);*
 - g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana. (68)*
- 3 bis. *Le designazioni devono pervenire all'Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a). (69)*
4. *Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:*
 - a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;*
 - b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
 - c) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);*
 - d) un rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);*
 - e) un rappresentante delle casse edili;*
 - f) un rappresentante dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL). (70)*
5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito. (70)

Art. 7

Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

1. L'Osservatorio collabora con la sezione centrale dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
2. L'Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.
3. L'Osservatorio collabora con l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Art. 8**Comunicazione e trasmissione dei dati**

1. Le stazioni appaltanti inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.
2. L'Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Art. 9**Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa**

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l'Osservatorio provvede:
 - a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30;
 - b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
 - c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
 - d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
 - e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
 - f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;
 - g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.

[art10] Art. 10**Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio**

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del d.lgs. 163/2006, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.
3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a):
 - a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
 - b) i programmi annuali per forniture e servizi;
 - c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;
 - d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;
 - e) gli accordi quadro conclusi;
 - f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;
 - g) *abrogata. (9)*

Art. 11**Realizzazione di un sistema in rete**

1. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

Art. 12**Prezzario regionale (71)**

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l'ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.
4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui

all'articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.

5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
- 5 bis. Ai fini dell'aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l'intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia. (74)
- 5 ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:
- a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;
 - b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;
 - c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;
 - d) il legale rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;
 - e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;
 - f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;
 - g) il legale rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;
 - h) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;
 - i) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCo e facility management (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;
 - j) il legale rappresentante dell'Associazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;
 - k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;
 - l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;
 - m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;
 - n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;
 - o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confcommercio Toscana e di Confesercenti Toscana;
 - p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;
 - q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;
 - r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;
 - s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;
 - t) il Direttore della Direzione "Difesa del suolo e Protezione civile" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
 - u) il Direttore della Direzione "Opere pubbliche" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ;
 - v) il Direttore della Direzione "Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ;
 - w) il Direttore della Direzione "Ambiente ed Energia" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ;
 - x) il Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" o un suo rappresentante individuato ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera k), della l.r. 1/2009 ; (74)
- 5 quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato. (74)
6. L'Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.

Art. 13

Misure sanzionatorie

1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto

all'adempimento, secondo l'ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.

2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.
3. Ai fini della concreta determinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell'entità dell'appalto cui l'omissione o il ritardo si riferiscono.

[cap3]CAPO III

Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

Art. 14

Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

1. Le stazioni appaltanti valutano l'offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all'articolo 36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:
 - a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
 - b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.
2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.

Art. 15 Costi della sicurezza e della manodopera

1. Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione dell'opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.
2. **Abrogato. (10)**

Art. 16

Verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ed all'articolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima dell'aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 18 del d.lgs. 626/1994, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:
 - a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994;
 - b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
 - c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 626/1994;
 - d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 626/1994.

[art16-com1bis]1 bis *Le stazioni appaltanti comunicano l'eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. (11)*

Art. 17

Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa (73)

Abrogato.

Art. 18

Pagamento delle retribuzioni

Abrogato. (12)

Art. 19

Promozione della continuità occupazionale (13)

1. **Abrogato. (14)**
2. **Abrogato. (14)**
3. **Abrogato. (14)**
4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità

occupazionale.

*Art. 20
Subappalto*

1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell'articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006.
2. *Abrogato. (15)*
3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. *(16)*
4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall'articolo 16.
5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
 - a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;
 - b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.
6. *Abrogato. (15)*

*Art. 21
Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza*

1. *Abrogato. (17)*
2. *Abrogato. (17)*
3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 494/1996, le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 130 del d.lgs. 163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).
4. *Abrogato. (17)*

*Art. 22
Tutor di cantiere (72)*

1. *Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016.*
2. *Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:*
 - a) *supporta il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;*
 - b) *supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;*
 - c) *supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;*
 - d) *collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 1.*
3. *Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:*
 - a) *rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;*
 - b) *partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);*
 - c) *partecipa agli incontri previsti dall'articolo 23, comma 2.*
4. *La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l'individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) con riferimento alla figura dell'ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.*
5. *Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.*
6. *Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.*

7. *Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.*

Art. 23

Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. I direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16;
 - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al d.lgs. 494/1996.
2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b).
4. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.
5. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

[art23bis] Art. 23 bis

Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi (18)

[art23bis-com1]1. *Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.*

Art. 24

Clausole dei capitolati speciali

1. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. **(19)**
2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:
 - a) l'indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
 - b) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 25

Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (75)

1. *La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.*
2. *Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato.*
3. *Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro confluiscono nell'apposito capitolo regionale, costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs 81/2008. Una quota delle entrate, fino all'importo massimo di euro 200.000,00 annui, viene trattenuta da ciascuna azienda USL, che la introita e la destina a interventi di potenziamento delle*

competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

4. Ciascuna azienda USL presenta annualmente alla competente struttura regionale una relazione in cui dà conto dell'utilizzo delle somme trattenute e del rispetto del vincolo di destinazione loro imposto dall'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008 e dal presente articolo.
5. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.
6. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale organizza e svolge appositi corsi di formazione professionale.

Art. 26

Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.
2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell'organizzazione del lavoro.

Art. 27

Affidamenti in economia

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia.
2. *Abrogato. (20)*

CAPO IV

Programmazione

Art. 28

Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

Abrogato. (21)

Art. 29

Programmazione dei contratti di forniture e servizi

1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi, *anche in rapporto agli acquisti verdi, (42)* si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.
2. Il programma annuale contiene, *anche in rapporto agli acquisti verdi, (43)*: l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.
3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.
4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

[cap5]CAPO V Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

Art. 30

Linee guida e capitolati speciali

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. *Tali atti forniscono altresì indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. (22)*

Art. 31

Profilo del committente

1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio "profilo del committente", contenuto nel sito informatico dell'ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.

2. Il profilo del committente contiene, in particolare:
 - a) i programmi dell'attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;
 - b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;
 - c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;
 - d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;
 - e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare per ulteriori informazioni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l'eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2.

Art. 32

Responsabile unico del procedimento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l'affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L'incarico è attribuito ad un dipendente dell'amministrazione.
2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell'opera e, nel caso di affidamento della progettazione all'esterno, redige inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.
3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fermo restando l'obbligo di conferimento dell'incarico a personale di profilo tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l'incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.

Art. 33

Clausole ambientali

1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
 - b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
 - c) minore produzione di rifiuti;
 - d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
 - e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.

Art. 34

Requisiti di capacità delle imprese

1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche:
 - a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell'impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l'esecuzione dell'appalto;
 - b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;
 - c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e successive modifiche.

Art. 35

Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

Abrogato. (23)

Art. 35 bis

Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte (57)

1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nel bando di gara sono indicate l'intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.

Art. 35 ter

Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia (58)

1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nell'avviso di manifestazione di interesse è indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al primo capoverso e le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. (64)
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nell'avviso (65). Nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.

Art. 36

Criterio di aggiudicazione (73)

Abrogato.

Art. 37

Disposizioni in materia di cauzione

Abrogato. (25)

Art. 38

Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 48 del d.lgs. 163/2006, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell'apertura delle offerte, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.
3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 48 del d.lgs. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.
5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l'obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

Art. 39

Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

Abrogato. (26)

Art. 40

Semplificazione degli adempimenti

1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di cui all'articolo 78 del d.lgs. 163/2006 nel caso di contratti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di gara.

Art. 41

Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

Abrogato. (27)

[cap6]CAPO VI Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica (38)

Sezione I

– Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti

Art. 42

Appalti di interesse generale

1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455, della l. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall'articolo 3 dello stesso d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale. (52)
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l'importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato

dalla Regione.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l'applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.

Art. 42 bis

Soggetto aggregatore regionale (55)

1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000").
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.

Art. 43

Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
 - a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
 - b) programmazione dell'attività contrattuale;
 - c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
 - d) progettazione;
 - e) espletamento delle procedure concorsuali;
 - f) stipulazione dei contratti;
 - g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
 - h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.
5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell'ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell'esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.

Art. 44

Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all'articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l'entità della controprestazione dovuta all'ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 163/2006.

Art. 45

Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l'effettuazione di lavori e per l'appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tale fine l'ente titolare della procedura stessa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura,

gli enti interessati, nonché la quota dell'importo posto a base di gara di rispettiva competenza.

Art. 45 bis

Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza (34)

Abrogato.

Sezione II

– Procedure telematiche di acquisto

Art. 46

Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Art. 47

Sistema telematico di acquisto

1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Regione e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle proprie procedure.

Art. 48

Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d'intesa con gli enti del territorio e nell'ambito della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:
 - a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;
 - b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
 - c) l'integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;
2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 1/2004.

Art. 49

Mercato elettronico regionale

1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.

[cap7]CAPO VII Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

Art. 50

Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'attività contrattuale:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL, agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla presente legge.
3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

Art. 51

Programmazione di forniture e servizi (76)

Abrogato.

Art. 52

Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse (35) (54)
Abrogato.

*Art. 53**Contratti aperti*

1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla Giunta regionale per l'acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.
2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e l'importo massimo a disposizione per le adesioni e l'impegno dell'impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni a tutti i soggetti aderenti.
3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l'importo contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.

*Art. 54**Dirigente responsabile del contratto (76)*

Abrogato.

*Art. 55**Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara (76)*

Abrogato.

*Art. 56**Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento (76)*

Abrogato.

*Art. 57**Presidenza delle gare (76) (59)*

Abrogato.

*Art. 58**Ufficiale rogante*

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.
2. L'incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.
3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.
4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.
5. *L'ufficiale rogante può svolgere le funzioni segretario della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate della commissione, l'ufficiale rogante svolge le funzioni di segretario nelle ipotesi individuate con deliberazione della Giunta regionale. (60)*
6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta regionale, i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale.
7. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), disciplina:
 - a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico di titolare e di sostituto e la valutazione dell'idonea preparazione professionale;
 - b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;
 - c) i compiti del sostituto;
 - d) e modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;
 - e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;
 - f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.

*Art. 59**Affidamenti in economia (76)*

Abrogato.

*Art. 59 bis**Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza (76) (56)*

Abrogato.

Art. 60

Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi (76)

Abrogato.

Art. 61

Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

[cap8]CAPO VIII Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

Art. 62

Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005

omissis. (1)

Art. 63

Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005

omissis. (1)

Art. 64

Sostituzione dell'articolo 133 della l.r. 40/2005

[art64-com1]omissis. (1)

[cap9]CAPO IX Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

Art. 65

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/1997 (63)

Abrogato.

[cap10]CAPO X Disposizioni transitorie e finali

Art. 66

Normativa di attuazione

1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:
 - a) all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:
 - 1) alle modalità di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'articolo 5, comma 3;
 - 2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6;
 - 3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 8, di cui all'articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti;
 - 4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all'articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;
 - b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:
 - 1) *abrogato; (32)*
 - 2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all'articolo 22;
 - 3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall'articolo 23, comma 3;
 - c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:
 - 1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 119 del d.lgs. 163/2006; l'importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;
 - d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:
 - 1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all'articolo 42;
 - e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:
 - 1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell'articolo 49;
 - f) alle disposizioni di disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene: (36)

- 1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell'articolo 52;
- 2) alla disciplina dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'articolo 58, comma 7;
- 3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell'articolo 59, comma 2.

Art. 67

Clausola valutativa

1. (47) La Giunta regionale presenta *ogni tre anni* (48) al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell'attuazione della presente legge, con riferimento:
 - a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;
 - b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell'anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all'anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.
- 1 bis. A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:
 - a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'articolo 1 bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;
 - b) l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;
 - c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;
 - d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 3 bis. (49)
2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 11.
3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.
4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l'evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.

Art. 68

Procedimenti in itinere

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 69

Abrogazioni

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale);
 - b) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);
 - c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 "Attuazione articolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche");
 - d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12. "Disciplina dell'attività contrattuale regionale");
 - e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").

Art. 70

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l'anno 2007, euro 475.000,00 per l'anno 2008 ed euro 475.000,00 per l'anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009:
 - euro 330.000,00 per l'anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB) 119 "Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese di investimento";
 - euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111 "Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese correnti";
 - euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 71

Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all'Osservatorio delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza dell'operatività della nuova struttura.

2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 79/1989.
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), l'attività dell'ufficiale rogante e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").

Art 71 bis

Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs.163/2006 (61)

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all'erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche e le altre attività tecniche di cui al medesimo articolo 93 del d.lgs. 163/2006. (66) A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 93, commi 7 ter e 7 quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo:
 - a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione e le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006 (66), con esclusione delle attività manutentive.
 - b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione) e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:
 - a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;
 - b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;
 - c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;
 - d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.
4. All'erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).
5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:
 - a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;
 - b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;
 - c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;
 - d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;
 - e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;
 - f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;
 - g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.
6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a cause di forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni previste al comma 5 per incremento dei costi. Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività della fase progettuale. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento (RUP) accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione dell'opera o del lavoro.
7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l'anno precedente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

Art. 71 ter

Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs.

163/2006. (62)

1. Agli oneri per il fondo di cui all'articolo 71 bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018 - 2020, come segue:
 - euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;
 - euro 108.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
 - Anno 2018
 - in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
 - in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 108.000,00;
 - Anno 2019
 - in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
 - in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00;
 - Anno 2020
 - in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;
 - in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00.

Art. 72

Disposizioni di prima attuazione

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all'articolo 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei soggetti coinvolti.
2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui all'articolo 3 nel termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti osservano quanto previsto dall'articolo 27 del d.lgs. 163/2006.
3. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli, ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed adeguamento, cessano di avere efficacia.

Art. 73

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, (33) 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all'articolo 66.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 25 concernente le direttive volte al potenziamento dell'attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della sicurezza prevista dall'articolo 15 è effettuata obbligatoriamente nelle procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione del prezzario di cui all'articolo 12 da parte della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale approva le linee guida per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 30, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del proprio personale, l'applicazione dell'articolo 36, comma 1, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno dalla data sopra indicata.

Art. 74

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

1a. Nota soppressa.

2. Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 1.

3. Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 1.

4. Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 2.

5. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 3.

6. Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.

7. Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 4.

8. Nota soppressa.

9. Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 6.

10. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 7.

11. Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 8.

12. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 9.

13. Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 10.

14. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 10.

15. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 11.

16. Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 11.

17. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 12.

18. Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 13.

19. Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 14.

20. Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 15.

21. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 16.

22. Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 17.

23. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 18.

24. Nota soppressa.

25. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 20.

26. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 21.

27. Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 22.

28.-29.-30. Note soppresse.

31. Nota soppressa.

32. Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13, art. 26.

33. Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 6.

34. Articolo prima inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 124. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 62.

35. Regolamento regionale 16 marzo 2010, n.31/R.

36. Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 30/R.

37. Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 45/R.

38. Regolamento regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R.

39. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 2.

40. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 3.

41. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 4.

42. Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 5.

43. Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 5.

44. Nota soppressa.

45.-46. Note soppresse

47. Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 8.

48. Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 8.

49. Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 8.

50-51. Note soppresse.

52. Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 106.

53. Nota soppressa.

54. Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 2.

55. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 6.

56. Nota soppressa.

57. Articolo inserito con l.r. 2 ottobre 2017, n. 54, art. 1.

58. Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 1, e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2. In seguito la Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 28 gennaio 2020, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. 46/2018, articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell'articolo 2 della l.r. 3/2019, che ha parzialmente modificato l'articolo 35 ter.

59. Nota soppressa.

60. Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 4.

61. Articolo inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 5.

62. Articolo inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 6.

63. Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58, art. 22.

64. Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza

39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

65. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

66. Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 3.

67. Lettera inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 11.

68. Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

69. Comma inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

70. Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

71. Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 13.

72. Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 14.

73. Articolo abrogato con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 15.

74. Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.

75. Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

76. Articolo Abrogato con l.r. 30 aprile 2024, n. 15, art. 10.